



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 29.8.2011
COM(2011) 522 definitivo

2011/0226 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

**relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del
mercato interno (“regolamento IMI”)**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

- Motivazione e obiettivi della proposta

Le amministrazioni pubbliche degli Stati membri incaricate dell'applicazione della normativa dell'Unione europea sono chiamate in misura sempre crescente, in base a questa stessa normativa, a cooperare con le loro omologhe di altri Stati membri. Per sostenerle nello svolgimento dei loro compiti, la Commissione europea ha ideato e messo a punto il sistema di informazione del mercato interno ("IMI") come piattaforma generica adattabile per la cooperazione amministrativa, offrendolo come servizio gratuito agli Stati membri dal 2008. L'IMI costituisce per più di 6000 autorità registrate dei 27 Stati membri e di tre paesi del SEE un canale di comunicazione veloce e sicuro per gli scambi di informazioni transnazionali con le loro omologhe, consentendo di superare in maniera efficace gli ostacoli dovuti alla diversità di lingue e di strutture amministrative. Attualmente l'IMI viene utilizzato per lo scambio di informazioni ai sensi della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali¹ ("la direttiva sulle qualifiche professionali") e della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno² ("la direttiva sui servizi"). Nel 2010 sono state scambiate attraverso l'IMI circa 2000 richieste di informazioni.

Spesso la cooperazione amministrativa transfrontaliera comporta il trattamento e lo scambio dei dati personali di cittadini dell'UE, come accade nell'ambito della direttiva sui servizi e della direttiva sulle qualifiche professionali. Da un punto di vista giuridico, l'IMI funziona sulla base di una decisione della Commissione, una decisione di "comitatologia" e una raccomandazione della Commissione³. La mancanza di uno strumento giuridico unico adottato dal Parlamento europeo e dal Consiglio che ne disciplini il funzionamento è stata ritenuta un ostacolo all'ulteriore espansione dell'IMI. Nella pratica, l'IMI garantisce un livello elevato di protezione dei dati sia dal punto di vista tecnico che procedurale. Grazie ai molti elementi tecnici e procedurali di rafforzamento della tutela della vita privata integrati nel sistema in base al principio della "privacy by design", ossia del rispetto della vita privata insito nella concezione stessa del sistema, il trattamento dei dati personali nell'ambito dell'IMI offre un livello di protezione e di sicurezza molto più elevato rispetto ad altri metodi per lo scambio di informazioni come la corrispondenza, il telefono, il fax o la posta elettronica. Inoltre, la protezione dei dati è un aspetto preso

¹ GU L 255 del 30.9.2005, pag. 22.

² GU L 376 del 27.12.2006, pag. 36.

³ Decisione 2008/49/CE della Commissione, del 12 dicembre 2007, relativa alla protezione dei dati personali nell'ambito del sistema di informazione del mercato interno (IMI) (GU L 13 del 16.1.2008, pag. 18), decisione 2009/739/CE della Commissione, del 2 ottobre 2009, che stabilisce le modalità pratiche per lo scambio di informazioni per via elettronica tra gli Stati membri ai sensi del capo VI della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi nel mercato interno (GU L 263 del 7.10.2009, pag. 32), raccomandazione della Commissione, del 26 marzo 2009, relativa a orientamenti sulla protezione dei dati nell'ambito del sistema di informazione del mercato interno (IMI) (GU L 100 del 18.4.2009, pag. 12).

in considerazione nell'uso quotidiano del sistema e trattato nei materiali destinati alla formazione degli utenti del sistema IMI.

Secondo la comunicazione della Commissione intitolata "Verso un atto per il mercato unico", l'estensione del sistema IMI ad altri settori "con l'obiettivo di creare una vera rete elettronica 'faccia a faccia' delle amministrazioni europee" è uno degli strumenti di promozione di una governance del mercato unico più adeguata⁴. La comunicazione della Commissione⁵ "Migliorare la governance del mercato interno attraverso una più stretta cooperazione amministrativa. Una strategia per estendere e sviluppare il sistema di informazione del mercato interno (IMI)" ("comunicazione su una strategia per l'IMI") adottata il 21 febbraio 2011 stabilisce piani per la futura estensione dell'IMI ad altri settori della normativa dell'Unione europea. La comunicazione della Commissione intitolata "L'Atto unico per il mercato" ha sottolineato l'importanza dell'IMI per il rafforzamento della cooperazione tra le parti interessate, anche a livello locale, contribuendo al miglioramento della governance del mercato unico⁶.

Gli obiettivi della presente proposta sono i seguenti:

- (1) stabilire un solido quadro giuridico per l'IMI e una serie di norme comuni per garantirne l'efficace funzionamento;
- (2) fornire un quadro completo per la protezione dei dati fissando le norme per il trattamento dei dati personali nell'ambito dell'IMI;
- (3) favorire la possibile estensione futura dell'IMI a nuovi settori della normativa dell'Unione europea;
- (4) chiarire i ruoli delle varie parti coinvolte nell'IMI.

- Contesto generale

Nelle sue decisioni C/2006/3606 del 14 agosto 2006, C/2007/3514 del 25 luglio 2007 e C/2008/1881 del 14 maggio 2008, la Commissione ha deciso di finanziare e di istituire il sistema di informazione del mercato interno come progetto di interesse comune nell'ambito del programma relativo all'erogazione interoperabile di servizi paneuropei di governo elettronico alle amministrazioni pubbliche, alle imprese e ai cittadini (IDABC). Un ulteriore finanziamento è stato previsto dalla decisione C/2007/3514 della Commissione del 25 luglio 2007 relativa alla quarta revisione del programma di lavoro IDABC.

La decisione 2008/49/CE della Commissione ha fissato le funzioni, i diritti e gli obblighi dei partecipanti e degli utenti IMI, tenendo conto del parere del gruppo di lavoro di cui all'articolo 29⁷. In seguito all'adozione della decisione, il garante

⁴ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni "Verso un atto per il mercato unico. Per un'economia sociale di mercato altamente competitiva: 50 proposte per lavorare, intraprendere e commerciare insieme in modo più adeguato", COM(2010) 608 definitivo, proposta n. 45 a pagina 31.

⁵ COM(2011) 75.

⁶ COM(2011) 206.

⁷ Parere 01911/07/IT, WP 140.

europeo della protezione dei dati (GEPD) ha emesso un parere⁸ in cui si richiede l'adozione di uno strumento giuridico da parte del Parlamento europeo e del Consiglio nella prospettiva della prevista estensione dell'IMI ad altri settori della legislazione sul mercato interno.

In attesa dell'adozione dello strumento giuridico in questione, è stato deciso di procedere in maniera graduale, iniziando con l'adozione di orientamenti per l'applicazione di norme relative alla protezione dei dati nell'ambito dell'IMI stabilite in stretta consultazione con il GEPD⁹. La Commissione ha ritenuto che tale gradualità potesse essere efficace per garantire un livello elevato di protezione dei dati tecnici e procedurali nell'ambito dell'IMI¹⁰.

- Disposizioni vigenti nel settore della proposta

Il trattamento dei dati personali nell'ambito dell'IMI è oggetto delle decisioni e della raccomandazione della Commissione menzionate nella nota n. 3 a piè di pagina.

2. ESITO DELLE CONSULTAZIONI CON LE PARTI INTERESSATE E DELLE VALUTAZIONI DELL'IMPATTO

- Consultazione delle parti interessate

Nel corso dell'ultimo anno la Commissione ha informato i soggetti partecipanti all'IMI, tra cui i coordinatori nazionali IMI e le autorità che utilizzano il sistema, attraverso vari fori, riguardo ai suoi piani di future estensioni dell'IMI. Dalle reazioni ricevute è emerso un sostegno generale a favore dell'intenzione della Commissione di proporre uno strumento giuridico orizzontale che eliminerebbe qualsiasi dubbio riguardo al carattere vincolante delle norme relative al trattamento dei dati personali nell'ambito del sistema.

Il GEPD è stato consultato informalmente nelle fasi iniziali di preparazione della proposta, e formalmente durante la consultazione interservizi, e ha fornito un contributo fondamentale.

- Valutazione dell'impatto

Come già menzionato, la presente proposta consolida le norme attuali che disciplinano l'IMI in un unico strumento orizzontale giuridicamente vincolante. Ne consegue che in questa fase non è necessario prendere in considerazione opzioni politiche alternative. Inoltre, la presente proposta non anticipa né preclude future decisioni su una possibile estensione dell'IMI a nuovi settori della normativa dell'Unione europea, ma si limita a facilitare tale possibile estensione fornendo un

⁸ Parere del garante europeo della protezione dei dati del 22 febbraio 2008 sulla decisione della Commissione del 12 dicembre 2007 relativa alla protezione dei dati personali nell'ambito del sistema di informazione del mercato interno (IMI), GU C 270 del 25.10.2008, pag. 1.

⁹ Raccomandazione della Commissione, del 26 marzo 2009, relativa a orientamenti sulla protezione dei dati nell'ambito del sistema di informazione del mercato interno (IMI) (GU L 100 del 18.4.2009, pag. 12).

¹⁰ Relazione della Commissione, del 22 aprile 2010, sullo stato della protezione dei dati nell'ambito del sistema di informazione del mercato interno, COM(2010) 170 definitivo.

solido quadro giuridico per il funzionamento dell'IMI e una procedura flessibile per future decisioni di estensione, che saranno basate sui criteri fissati nella comunicazione su una strategia per l'IMI menzionata in precedenza. Per questi motivi, la proposta non è stata oggetto di un'analisi della valutazione dell'impatto. Qualsiasi decisione successiva riguardante l'estensione dell'uso dell'IMI al di là dei settori della normativa dell'Unione europea per i quali viene attualmente utilizzato renderà necessarie adeguate valutazioni dell'impatto.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

- Sintesi delle misure proposte

La presente proposta ha lo scopo di migliorare le condizioni per il funzionamento del mercato interno fornendo un efficace strumento di facile utilizzo che favorisca l'applicazione concreta delle disposizioni della normativa dell'Unione europea relative all'obbligo di cooperazione amministrativa e allo scambio di informazioni.

Il regolamento proposto stabilisce inoltre i principi fondamentali della protezione dei dati nell'ambito dell'IMI, fra cui i diritti degli interessati, in un unico strumento giuridico, contribuendo quindi a rafforzare la trasparenza e la certezza giuridica. Nell'allegato I sono riportati i settori della normativa dell'Unione europea attualmente contemplati dall'IMI, mentre nell'allegato II sono indicati i settori ai quali in futuro l'IMI potrà essere esteso. Gli aspetti procedurali e finanziari intesi a favorire la futura estensione dell'IMI sono in linea con la comunicazione su una strategia per l'IMI menzionata in precedenza.

- Base giuridica

Articolo 114 del TFUE

- Principi di sussidiarietà e di proporzionalità

Tenuto conto del carattere dell'IMI quale strumento di comunicazione centralizzato messo a punto e gestito dalla Commissione, è necessario stabilire una serie di norme comuni applicabili al sistema e attuarle in maniera centralizzata. Gli obiettivi dell'IMI, ossia l'eliminazione degli ostacoli alla cooperazione transfrontaliera, come le barriere linguistiche, la diversità delle culture amministrative e lavorative e la mancanza di procedure consolidate per lo scambio di informazioni, non possono essere conseguiti dagli Stati membri e richiedono un'azione a livello dell'Unione europea. La presente proposta si limita a quanto necessario per realizzare tali obiettivi.

- Scelta degli strumenti

Strumento proposto: regolamento

Tenuto conto degli obiettivi menzionati in precedenza, è fondamentale stabilire una serie di norme comuni per il funzionamento dell'IMI. Non è possibile farlo con una direttiva che, per sua stessa natura, è vincolante soltanto per quanto riguarda il risultato da ottenere, ma lascia alle autorità nazionali la scelta della forma e dei metodi. Eppure, nel caso della presente proposta, è necessario definire con precisione

la *forma e i metodi* della cooperazione amministrativa attraverso l'IMI. In termini di precedenti utili, va sottolineato che sono stati impiegati regolamenti anche per altri sistemi informatici di grandi dimensioni a livello UE per affrontare la questione della protezione dei dati e altri aspetti¹¹. Inoltre, proporre un atto che debba essere adottato dalla Commissione e non dal Parlamento europeo e dal Consiglio, come una decisione della Commissione, significherebbe unicamente replicare lo *status quo* e non risponderebbe alle preoccupazioni espresse in passato dal GEPD riguardo alla certezza giuridica nei confronti dei cittadini.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

Poiché l'uso dell'IMI è obbligatorio per gli Stati membri in base alla direttiva sui servizi e alla direttiva concernente l'applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera adottata di recente¹², è necessario garantire che l'IMI possa continuare a funzionare in maniera permanente. Per questo motivo, e per consentire una gestione più efficace e un controllo più adeguato del bilancio, si propone di raggruppare le spese legate all'IMI inserendo tutti i costi nella stessa linea di bilancio gestita dalla DG MARKT (12.2.01 Attuazione e sviluppo del mercato interno), come indicato nella scheda finanziaria legislativa di accompagnamento.

La presente proposta non incide sul bilancio in misura superiore a quanto già previsto per gli anni futuri nella programmazione ufficiale della Commissione e non pregiudica le decisioni relative al quadro finanziario pluriennale per il periodo successivo al 2013.

5. ELEMENTI FACOLTATIVI

- Spazio economico europeo

L'atto proposto riguarda una questione rilevante ai fini del SEE e pertanto dovrebbe essere esteso allo spazio economico europeo.

- Illustrazione dettagliata della proposta

Scelta della base giuridica

L'obiettivo principale della proposta è migliorare le condizioni per il funzionamento del mercato interno fornendo un efficace strumento di facile utilizzo che favorisca l'applicazione concreta delle disposizioni degli atti dell'Unione europea che richiedono agli Stati membri di cooperare gli uni con gli altri e con la Commissione e di scambiarsi informazioni (fra cui, in molti casi, dati personali). Per garantire

¹¹ Cfr. ad esempio il regolamento (CE) n. 1987/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) (GU L 381 del 28.12.2006, pag. 4) e il regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata (regolamento VIS) (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 60).

¹² Direttiva 2011/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, concernente l'applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera (GU L 88 del 4.4.2011, pag. 45).

l'efficace funzionamento dell'IMI, è necessario stabilire alcune norme comuni relative alla sua governance e al suo utilizzo, fra cui l'obbligo di nominare un coordinatore nazionale IMI per ogni Stato membro (articolo 7), l'obbligo per le autorità competenti di fornire una risposta adeguata in maniera tempestiva (articolo 8, paragrafo 1) e la disposizione secondo cui le informazioni scambiate attraverso l'IMI possono essere utilizzate quali mezzi di prova, come avviene nel caso di informazioni simili ottenute nello stesso Stato membro (articolo 8, paragrafo 2).

Nel contempo, deve essere garantito un elevato livello di protezione dei dati nell'ambito dell'attuazione dell'IMI.

Capo I (disposizioni generali)

Diverse disposizioni degli atti dell'Unione prevedono che gli Stati membri cooperino gli uni con gli altri e con la Commissione scambiandosi informazioni. Ad esempio, la direttiva sulle qualifiche professionali impone la cooperazione amministrativa e lo scambio di determinate informazioni, fra cui dati personali, tra le amministrazioni degli Stati membri. Dal 2008 gli Stati membri hanno deciso di utilizzare l'IMI per la cooperazione e gli scambi per una serie di professioni, gradualmente estesa allo scopo di comprendere tutte le professioni regolamentate. La direttiva sui servizi impone agli Stati membri obblighi di mutua assistenza, fra cui l'obbligo di fornire informazioni per via elettronica (articolo 28, paragrafo 6). La decisione 2009/739/CE della Commissione, del 2 ottobre 2009, stabilisce le modalità pratiche per lo scambio di informazioni tra gli Stati membri ai sensi della direttiva sui servizi.

Dal 16 maggio 2011 le autorità dell'Unione europea che si occupano di lavoratori distaccati possono scambiarsi informazioni attraverso l'IMI in via sperimentale¹³. Inoltre, la direttiva concernente l'applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera adottata di recente rende l'uso dell'IMI obbligatorio per lo scambio di informazioni sul diritto di esercizio della professione da parte dei prestatori sanitari¹⁴. Il documento di accompagnamento della "comunicazione su una strategia per l'IMI" indica altri settori che potrebbero trarre vantaggio dall'IMI. Dovrebbero inoltre essere valutate le sinergie tra l'IMI e altri strumenti informatici utilizzati dalla Commissione, anche nel settore della risoluzione dei problemi.

Le disposizioni degli articoli 1, 2 e 3 hanno lo scopo di stabilire la finalità e il campo di applicazione dell'IMI.

Il meccanismo proposto per estendere l'IMI a nuovi atti dell'Unione europea (articolo 4) è inteso a fornire la flessibilità necessaria per il futuro assicurando al contempo un elevato livello di certezza giuridica e di trasparenza, in particolare per i soggetti interessati. A tale scopo, nell'allegato I sono riportati gli atti dell'Unione europea attualmente contemplati dall'IMI, mentre nell'allegato II sono

¹³ Direttiva 96/71/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi (GU L 018 del 21.1.1997, pag. 1). Cfr. anche le conclusioni del Consiglio del 7 marzo 2011 disponibili al seguente indirizzo: http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/lisa/119621.pdf

¹⁴ Cfr. nota a piè di pagina n. 12, articolo 10, paragrafo 4.

indicati i settori ai quali in futuro l'IMI potrà essere esteso. In seguito a una valutazione della fattibilità tecnica, dell'efficacia rispetto ai costi, della facilità d'uso e dell'incidenza complessiva sul sistema, nonché dei risultati di una possibile fase di prova, se opportuna, la Commissione sarà incaricata di aggiornare di conseguenza l'elenco dei settori di cui all'allegato I, adottando un atto delegato.

Capo II (funzioni e compiti in relazione all'IMI)

Le disposizioni di questo capo sono fondamentali per l'efficace funzionamento del sistema (ad esempio, l'articolo 7 relativo al ruolo del coordinatore nazionale IMI e l'articolo 8 relativo al ruolo delle autorità competenti). In particolare, le autorità competenti non dovrebbero mettere in discussione il valore probatorio di un documento ricevuto da un altro Stato membro per il solo motivo che è stato trasmesso tramite l'IMI e dovrebbero trattarlo allo stesso modo di documenti simili provenienti dal proprio Stato membro. Le disposizioni tengono anche conto della flessibilità offerta dall'IMI agli Stati membri attribuendo i vari ruoli nell'ambito del sistema in linea con la loro struttura amministrativa nazionale.

L'articolo 9 chiarisce il ruolo della Commissione. Per i tipi di cooperazione amministrativa attualmente rientranti nell'IMI, tale ruolo resta limitato alla garanzia della sicurezza, della disponibilità, della gestione e dello sviluppo del software e dell'infrastruttura informatica per l'IMI. La Commissione potrebbe tuttavia anche partecipare attivamente alle procedure dell'IMI, per esempio a quelle di notifica, sulla base delle disposizioni giuridiche o di altre misure relative all'utilizzo dell'IMI in un determinato settore del mercato interno.

L'articolo 10 sui diritti di accesso è essenziale per garantire l'efficace protezione dei dati personali trattati nell'ambito del sistema. Tale articolo specifica in particolare che l'accesso ai dati personali trattati nell'ambito dell'IMI deve essere limitato agli utenti dell'IMI che prendono parte alla procedura in questione.

Capo III (trattamento dei dati e sicurezza)

Il trattamento dei dati personali tramite l'IMI continuerà a essere basato su procedure predefinite, serie di domande e altre procedure (articolo 12). Ciò costituisce un'ulteriore garanzia della trasparenza per i soggetti interessati.

I dati personali trattati tramite l'IMI non devono restare accessibili per un periodo di tempo superiore a quello necessario. È pertanto importante stabilire periodi massimi di conservazione al termine dei quali i dati devono essere bloccati, ossia resi inaccessibili agli utenti dell'IMI attraverso la normale interfaccia e quindi automaticamente cancellati dal sistema dopo cinque anni dalla chiusura di una procedura di cooperazione amministrativa (articolo 13). L'opzione del blocco dei dati dopo 18 mesi (anziché la cancellazione immediata) è preferibile per garantire che i soggetti interessati possano esercitare effettivamente i loro diritti, per esempio ottenendo la prova che si è svolto uno scambio di informazioni tramite l'IMI per contestare una decisione basata su tale scambio. Questo modo di procedere è anche in linea con la sentenza pronunciata dalla Corte di giustizia nella causa C-553/07, *Rijkeboer*.

Il trattamento dei dati personali degli utenti dell'IMI (ad esempio i dipendenti delle amministrazioni nazionali che utilizzano l'IMI) deve essere possibile per i fini legati

al funzionamento dell'IMI, come ad esempio garantire il corretto funzionamento del sistema da parte dei coordinatori IMI e della Commissione o raccogliere informazioni relative alla cooperazione amministrativa nel mercato interno tramite sondaggi (articolo 14).

L'articolo 15 tiene conto del fatto che attualmente, ai sensi della direttiva sulle qualifiche professionali e della direttiva sui servizi, l'IMI viene già utilizzato per lo scambio di dati sensibili, fra cui, ad esempio, le informazioni relative a sanzioni disciplinari o penali.

È importante chiarire che, poiché l'IMI viene sviluppato, gestito e ospitato dalla Commissione a livello centrale, le norme in materia di sicurezza dei dati applicabili sono quelle stabilite dal regolamento (CE) n. 45/2001 (articolo 16).

Capo IV (diritti degli interessati e sorveglianza)

Tenuto conto della diversità delle autorità competenti che utilizzano l'IMI (più di 6000 a marzo 2011) e della varietà di situazioni e contesti in cui l'IMI potrà essere utilizzato in futuro, nel regolamento proposto non è possibile stabilire una soluzione uguale per tutti per l'esercizio dei diritti degli interessati. Gli obblighi delle autorità competenti sono in linea di principio previsti dalla normativa nazionale in materia di protezione dei dati, mentre gli articoli 15 e 16 riguardano aspetti specifici dell'IMI, come ad esempio il blocco dei dati, e gli obblighi della Commissione. È anche importante garantire la trasparenza per gli interessati in tutti i casi in cui l'esercizio dei loro diritti nel contesto dell'IMI è limitato dalla normativa nazionale (articolo 19).

Le disposizioni relative alla sorveglianza coordinata seguono il modello stabilito nel regolamento VIS e nel regolamento SIS II¹⁵ (articolo 20).

Capo V (ambito geografico dell'IMI)

Lo strumento giuridico per l'IMI deve fornire una flessibilità sufficiente per tenere conto di futuri sviluppi riguardo all'uso del sistema, fra cui il possibile coinvolgimento di paesi terzi negli scambi di informazioni in alcuni settori (articolo 22), o l'utilizzo del sistema in un contesto puramente nazionale (articolo 21), per i quali alcuni Stati membri hanno già espresso il loro interesse. In tutti questi casi, devono continuare a essere applicate le garanzie per la protezione dei dati personali.

Capo VI (disposizioni finali)

Per consentire l'estensione dell'IMI ad altri atti dell'Unione europea, la Commissione sarà incaricata di aggiornare l'elenco delle disposizioni già rientranti nell'ambito dell'IMI, riportato nell'allegato I, con altre disposizioni incluse nell'allegato II.

¹⁵ Conclusioni del Consiglio del 10 dicembre 2010.

La Commissione si impegna a redigere relazioni periodiche sul funzionamento dell'IMI, basate, fra l'altro, su informazioni statistiche provenienti dal sistema e fornite dagli Stati membri su richiesta, a seconda dei casi (articolo 26).

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno (“regolamento IMI”)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 114,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo¹⁶,

visto il parere del garante europeo della protezione dei dati,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

- (1) L’applicazione di taluni atti dell’Unione europea che disciplinano la libera circolazione di merci, persone, servizi e capitali nel mercato interno richiede agli Stati membri di cooperare e di scambiarsi informazioni gli uni con gli altri e con la Commissione. Poiché spesso in tali atti non sono specificati i mezzi pratici per attuare lo scambio di informazioni, devono essere adottate adeguate disposizioni pratiche in materia.
- (2) Il sistema di informazione del mercato interno (in appresso “l’IMI”) è un’applicazione software accessibile tramite Internet, messa a punto dalla Commissione europea in collaborazione con gli Stati membri, il cui scopo è assistere gli Stati membri nell’attuazione concreta dei requisiti relativi allo scambio di informazioni stabiliti in atti dell’Unione europea fornendo un meccanismo di comunicazione centralizzato che faciliti lo scambio di informazioni transfrontaliero e la mutua assistenza. In particolare, l’IMI aiuta le autorità competenti a individuare le loro omologhe in un altro Stato membro, a gestire lo scambio di informazioni, fra cui dati personali, sulla base di procedure semplici e unificate, nonché a superare le barriere linguistiche sulla base di procedure predefinite e pretradotte.

¹⁶ GU C, pag. .

- (3) Scopo dell'IMI è migliorare il funzionamento del mercato interno fornendo un efficace strumento di facile utilizzo per l'attuazione della cooperazione amministrativa tra gli Stati membri e la Commissione, facilitando quindi l'applicazione degli atti dell'Unione europea riportati negli allegati del presente regolamento.
- (4) La comunicazione della Commissione¹⁷ "Migliorare la governance del mercato interno attraverso una più stretta cooperazione amministrativa: una strategia per estendere e sviluppare il sistema di informazione del mercato interno ("IMI")" definisce piani per la possibile estensione dell'IMI ad altri atti dell'Unione europea. La comunicazione della Commissione "L'Atto per il mercato unico" ha sottolineato l'importanza dell'IMI per il rafforzamento della cooperazione tra le parti interessate, anche a livello locale, contribuendo a migliorare la governance del mercato unico¹⁸. È pertanto necessario stabilire un solido quadro giuridico per l'IMI e una serie di norme comuni per garantire l'efficace funzionamento del sistema.
- (5) Qualora una disposizione di un atto dell'Unione europea richieda agli Stati membri di scambiare dati personali e preveda la finalità di tale azione, la disposizione in questione dovrebbe essere considerata una base giuridica adeguata per il trattamento dei dati personali, ferme restando le condizioni di cui agli articoli 8 e 52 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. L'IMI deve essere considerato principalmente come uno strumento utilizzato per uno scambio di informazioni (compresi i dati personali) che altrimenti si svolgerebbe attraverso altri mezzi, fra cui la corrispondenza, il fax o la posta elettronica, sulla base di un obbligo giuridico imposto alle autorità e agli organismi degli Stati membri da atti dell'Unione europea.
- (6) In base al principio della "privacy by design" (rispetto della vita privata insito nella concezione stessa del sistema), l'IMI è stato messo a punto tenendo conto delle disposizioni della normativa in materia di protezione dei dati fin dall'inizio, in particolare considerando le restrizioni imposte riguardo all'accesso ai dati personali scambiati nel sistema. L'IMI offre pertanto un livello di protezione e di sicurezza molto più elevato rispetto ad altri mezzi per lo scambio di informazioni come la corrispondenza, il telefono, il fax o la posta elettronica.
- (7) È necessario che la cooperazione amministrativa per via elettronica tra gli Stati membri e tra questi ultimi e la Commissione sia conforme alle disposizioni in materia di protezione dei dati personali stabilite dalla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 ottobre 1995 relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati¹⁹ e dal regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati²⁰.
- (8) Per garantire la trasparenza, in particolare per gli interessati, gli atti dell'Unione europea per i quali deve essere utilizzato l'IMI devono essere riportati nell'allegato I del presente regolamento. I settori ai quali il sistema potrà essere esteso

¹⁷ COM (2011) 75.

¹⁸ COM(2011) 206.

¹⁹ GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

²⁰ GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

devono essere indicati nell'allegato II. È opportuno individuare nell'allegato II una serie di atti dell'Unione europea per i quali è necessario valutare la fattibilità tecnica, l'efficacia rispetto ai costi, la facilità d'uso e l'incidenza complessiva sul sistema prima di decidere di utilizzare l'IMI per tali atti.

- (9) È necessario che nessuna parte del presente regolamento precluda agli Stati membri e alla Commissione la possibilità di decidere di utilizzare l'IMI per gli scambi di informazioni che non comportano il trattamento di dati personali.
- (10) Occorre che il presente regolamento fissi le norme per l'utilizzo dell'IMI ai fini della cooperazione amministrativa, che possono comprendere, tra gli altri, lo scambio biunivoco di informazioni, le procedure di notifica, i meccanismi di allerta, le disposizioni in materia di mutua assistenza e la risoluzione dei problemi.
- (11) È opportuno che gli Stati membri devono adattare funzioni e compiti in relazione all'IMI alle loro strutture amministrative interne o tenere conto di particolari esigenze di una procedura specifica dell'IMI. I compiti dei coordinatori IMI possono essere svolti da uno o più coordinatori IMI delegati, da soli o insieme ad altri, per un particolare settore del mercato interno, una divisione dell'amministrazione, una regione geografica o in base a un altro criterio.
- (12) Sebbene l'IMI sia in sostanza uno strumento di comunicazione per le autorità pubbliche, non aperto al pubblico in generale, può essere necessario istituire mezzi tecnici per consentire a soggetti esterni quali cittadini, imprese e organizzazioni di interagire con le autorità competenti per fornire informazioni e reperire dati o per esercitare i loro diritti in qualità di soggetti interessati. Occorre che tali mezzi tecnici includano garanzie adeguate per la protezione dei dati.
- (13) Lo scambio di informazioni attraverso l'IMI deriva dall'obbligo giuridico di fornire mutua assistenza imposto alle autorità degli Stati membri. Per garantire il corretto funzionamento del mercato interno, è necessario che le informazioni ricevute da un'autorità competente attraverso l'IMI da un altro Stato membro non siano private del loro valore probatorio nei procedimenti amministrativi per il solo motivo che provengono da un altro Stato membro o sono state ricevute per via elettronica, e occorre che siano trattate dall'autorità allo stesso modo di documenti simili provenienti dal proprio Stato membro.
- (14) Per garantire un elevato livello di protezione dei dati, è necessario stabilire periodi massimi di conservazione per i dati personali nell'ambito dell'IMI. La durata di tali periodi dovrebbe tuttavia essere tale da consentire agli interessati di esercitare pienamente i loro diritti, per esempio ottenendo la prova dello svolgimento di uno scambio di informazioni per contestare una decisione.
- (15) Dovrebbe essere possibile trattare il nome e i dati di contatto degli utenti dell'IMI per fini compatibili con gli obiettivi del presente regolamento, fra cui il controllo dell'uso del sistema da parte dei coordinatori IMI e della Commissione, iniziative di comunicazione, formazione e sensibilizzazione e la raccolta di informazioni sulla cooperazione amministrativa o la mutua assistenza nel mercato interno.

- (16) Occorre che il garante europeo della protezione dei dati controlli e garantisca l'applicazione delle disposizioni del presente regolamento, fra cui le disposizioni pertinenti sulla sicurezza dei dati.
- (17) È necessario che gli interessati siano informati in merito al trattamento dei loro dati personali nell'ambito dell'IMI, al diritto di accedere ai dati che li riguardano e al diritto alla rettifica dei dati errati e alla cancellazione dei dati trattati illegalmente, ai sensi della legislazione nazionale di attuazione della direttiva 95/46/CE.
- (18) È opportuno che la cooperazione amministrativa prevista nell'ambito dell'IMI sia facilitata da procedure predefinite, da serie di domande e moduli predisposti a tale scopo dalla Commissione, integrati se opportuno da file allegati e dalla possibilità di inserimento di testo libero. Per garantire una trasparenza sufficiente per gli interessati, è necessario che le procedure e i moduli predefiniti e altre disposizioni riguardanti le procedure di cooperazione amministrativa nell'ambito dell'IMI siano resi pubblici.
- (19) Qualora gli Stati membri applichino, in base all'articolo 13 della direttiva 95/46/CE, limitazioni o deroghe ai diritti degli interessati, occorre che le informazioni relative a tali limitazioni o deroghe siano rese pubbliche per garantire la piena trasparenza per gli interessati. Le deroghe e le limitazioni devono essere necessarie e proporzionate per lo scopo previsto e subordinate a garanzie appropriate.
- (20) È opportuno che la decisione 2008/49/CE della Commissione, del 12 dicembre 2007, relativa alla protezione dei dati personali nell'ambito del sistema di informazione del mercato interno (IMI) sia abrogata²¹ e che la decisione 2009/739/CE della Commissione, del 2 ottobre 2009, che stabilisce le modalità pratiche per lo scambio di informazioni per via elettronica tra gli Stati membri ai sensi del capo VI della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi nel mercato interno²² continui a essere applicata alle questioni legate allo scambio di informazioni ai sensi della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno²³.
- (21) È necessario che la Commissione sia autorizzata ad adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 290 del trattato per quanto riguarda atti dell'Unione europea, tra cui quelli riportati nell'allegato II, le cui disposizioni sulla cooperazione amministrativa e sullo scambio di informazioni possono essere attuate attraverso l'IMI.

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

²¹ GU L 13 del 16.1.2008, pag. 18.
²² GU L 263 del 7.10.2009, pag. 32.
²³ GU L 376 del 27.12.2006, pag. 36.

Il presente regolamento stabilisce i requisiti per l'uso di un sistema di informazione del mercato interno (in appresso "l'IMI") per la cooperazione amministrativa, compreso il trattamento di dati personali, tra le autorità competenti degli Stati membri e la Commissione.

Articolo 2

Istituzione del sistema di informazione del mercato interno

Viene istituito un sistema di informazione del mercato interno.

Articolo 3

Campo di applicazione

L'IMI viene utilizzato per lo scambio di informazioni tra le autorità competenti degli Stati membri e la Commissione, necessario per l'attuazione degli atti relativi al mercato interno che prevedono una cooperazione amministrativa, compreso lo scambio di dati personali, tra gli Stati membri o tra questi ultimi e la Commissione. Gli atti relativi al mercato interno sono riportati nell'allegato I.

Articolo 4

Sviluppo dell'IMI

1. Per gli atti di cui all'allegato II del presente regolamento, la Commissione può decidere che venga utilizzato l'IMI, tenendo conto della fattibilità tecnica, dell'efficacia rispetto ai costi, della facilità d'uso e dell'incidenza complessiva sul sistema. In questi casi, la Commissione è autorizzata a includere tali atti nell'allegato I in base alla procedura di cui all'articolo 23.
2. L'adozione dell'atto delegato può essere preceduta da una fase di prova (progetto pilota) di durata limitata con il coinvolgimento di alcuni o tutti gli Stati membri.

Articolo 5

Definizioni

Ai fini del presente regolamento, si applicano le definizioni della direttiva 95/46/CE e del regolamento (CE) n. 45/2001.

Si applicano inoltre le seguenti definizioni:

- (a) "sistema di informazione del mercato interno" ("IMI"): strumento elettronico fornito dalla Commissione europea per favorire la cooperazione amministrativa tra le amministrazioni nazionali e la Commissione;
- (b) "cooperazione amministrativa": stretta collaborazione tra le autorità competenti degli Stati membri e la Commissione attraverso lo scambio di informazioni, anche mediante notifiche, o la mutua assistenza, anche ai fini della risoluzione dei

problemi, allo scopo di migliorare l'applicazione della normativa dell'Unione europea;

- (c) “settore del mercato interno”: campo giuridico o funzionale del mercato interno ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 2, del trattato in cui l'IMI viene utilizzato conformemente al precedente articolo 3;
- (d) “procedura di cooperazione amministrativa”: un dispositivo predefinito previsto nell'ambito dell'IMI che consente ai partecipanti all'IMI di comunicare e di interagire tra loro in maniera strutturata;
- (e) “autorità competente”: qualsiasi organismo a livello nazionale, regionale o locale con compiti specifici inerenti all'applicazione di normative nazionali o dell'Unione europea in uno o più settori del mercato interno la cui registrazione nell'IMI è stata convalidata da un coordinatore IMI;
- (f) “coordinatore IMI”: un organismo nominato dagli Stati membri per svolgere compiti di sostegno necessari per l'efficace funzionamento dell'IMI ai sensi del presente regolamento;
- (g) “utente dell'IMI”: persona fisica che lavora sotto il controllo di un'autorità competente, di un coordinatore IMI o della Commissione e registrata nell'IMI per loro conto;
- (h) “partecipanti all'IMI”: le autorità competenti, i coordinatori IMI e la Commissione;
- (i) “soggetti esterni”: persone fisiche o giuridiche diverse dagli utenti dell'IMI che possono utilizzare l'IMI con mezzi tecnici e conformemente a una specifica procedura predefinita prevista a tale scopo;
- (j) “blocco”: applicazione di mezzi tecnici con i quali i dati personali diventano inaccessibili agli utenti dell'IMI attraverso la normale interfaccia dell'applicazione.

Capo II

FUNZIONI E COMPITI IN RELAZIONE ALL'IMI

Articolo 6

Scopo generale

I partecipanti all'IMI scambiano e trattano dati personali soltanto per i fini definiti nella base giuridica pertinente di cui all'allegato I.

Articolo 7

Coordinatori IMI

1. Ogni Stato membro nomina un coordinatore nazionale IMI tra i cui compiti è compreso quanto segue:

- (a) registrare o convalidare la registrazione dei coordinatori IMI e delle autorità competenti;
 - (b) agire come principale punto di contatto per le questioni legate all'IMI e come interlocutore della Commissione, anche per quanto riguarda aspetti legati alla protezione dei dati personali;
 - (c) fornire conoscenze, formazione e sostegno, compreso sostegno tecnico, alle autorità competenti e agli utenti dell'IMI;
 - (d) garantire l'efficace funzionamento del sistema, che comprende risposte tempestive e adeguate da parte delle autorità competenti alle richieste di cooperazione amministrativa.
2. Ogni Stato membro può inoltre nominare uno o più coordinatori IMI per svolgere uno o più dei compiti menzionati in precedenza, in base alla propria struttura amministrativa interna.
 3. Gli Stati membri informano la Commissione dei coordinatori IMI nominati in base ai paragrafi 1 e 2 e dei compiti che sono loro affidati. La Commissione condivide queste informazioni con altri Stati membri.
 4. Gli Stati membri garantiscono che i coordinatori IMI dispongano di risorse adeguate per svolgere i loro compiti ai sensi del presente regolamento.
 5. Tutti i coordinatori IMI possono agire in qualità di autorità competenti. In tali casi, un coordinatore IMI ha gli stessi diritti di accesso di un'autorità competente. Ogni coordinatore IMI è responsabile del trattamento per quanto riguarda le proprie attività di trattamento dei dati in qualità di partecipante all'IMI.

Articolo 8

Autorità competenti

1. Quando cooperano mediante l'IMI, le autorità competenti garantiscono che venga fornita una risposta adeguata entro il termine più breve possibile o entro la scadenza fissata dall'atto dell'Unione europea applicabile, agendo tramite gli utenti dell'IMI conformemente alle procedure di cooperazione amministrativa.
2. Le autorità competenti possono invocare come prova qualsiasi informazione, documento, risultato, dichiarazione, copia autentica certificata o informazione di intelligence comunicati mediante l'IMI, sulla stessa base di documenti simili ottenuti nel proprio paese, per fini compatibili con quelli per i quali i dati sono stati inizialmente raccolti.
3. Ogni autorità competente è responsabile delle attività di trattamento dei dati svolte da un utente dell'IMI sotto la sua autorità e garantisce che gli interessati possano esercitare i loro diritti nel rispetto di quanto disposto dai capi III e IV, ove opportuno.
4. Gli Stati membri garantiscono che le autorità competenti dispongano di risorse adeguate per svolgere i loro compiti ai sensi del presente regolamento.

Articolo 9

Commissione

1. La Commissione garantisce la sicurezza, la disponibilità, la gestione e lo sviluppo del software e dell'infrastruttura informatica necessari per l'IMI. Fornisce un sistema multilingue, corsi di formazione in collaborazione con gli Stati membri e un helpdesk per aiutare gli Stati membri nell'uso dell'IMI.
2. La Commissione può partecipare alle procedure di cooperazione amministrativa che comportano il trattamento di dati personali qualora sia previsto da un atto dell'Unione europea di cui all'allegato I.
3. La Commissione registra i coordinatori nazionali IMI e accorda loro l'accesso all'IMI.
4. La Commissione effettua operazioni di trattamento sui dati personali nell'ambito dell'IMI nei casi in cui ciò sia previsto dal presente regolamento.
5. Ai fini dello svolgimento dei compiti di cui al presente articolo e della redazione di relazioni e statistiche, la Commissione ha accesso alle informazioni necessarie relative alle operazioni di trattamento eseguite nell'ambito dell'IMI.

Articolo 10

Diritti di accesso dei partecipanti e degli utenti dell'IMI

1. Hanno accesso all'IMI soltanto gli utenti dell'IMI debitamente autorizzati da un partecipante all'IMI e che agiscono per conto di quest'ultimo.
2. Gli Stati membri, d'intesa con la Commissione, designano i coordinatori IMI e le autorità competenti e i settori del mercato interno in cui hanno competenza.
3. Ogni partecipante all'IMI concede e revoca, a seconda dei casi, adeguati diritti di accesso ai propri utenti dell'IMI nel settore del mercato interno per il quale è competente.
4. Vengono istituiti adeguati strumenti tecnici per garantire che gli utenti dell'IMI possano avere accesso ai dati personali trattati nell'ambito dell'IMI soltanto nei casi di effettiva necessità e nell'ambito del settore o dei settori del mercato interno per i quali hanno ottenuto i diritti di accesso conformemente al paragrafo 3.
5. È vietato l'uso di dati personali trattati mediante l'IMI per uno scopo specifico in un modo incompatibile con tale scopo originale, salvo che sia esplicitamente previsto dalla legge.
6. Qualora una procedura di cooperazione amministrativa comporti il trattamento di dati personali, hanno accesso ai dati personali in questione soltanto gli utenti dell'IMI che partecipano a tale procedura.

7. I partecipanti esterni possono utilizzare l'IMI con i mezzi tecnici previsti a tale scopo, se necessario per favorire la cooperazione amministrativa tra le autorità competenti degli Stati membri o per esercitare i loro diritti in qualità di interessati, o qualora sia altrimenti previsto da un atto dell'Unione europea.

Articolo 11

Riservatezza

1. Ogni Stato membro applica le proprie norme in materia di segreto professionale o altri obblighi di riservatezza equivalenti ai propri partecipanti all'IMI e agli utenti dell'IMI, conformemente alla normativa nazionale.
2. I partecipanti all'IMI garantiscono che le richieste di altri partecipanti all'IMI di trattamento riservato delle informazioni scambiate mediante l'IMI siano rispettate dagli utenti dell'IMI che lavorano sotto la loro autorità.

Articolo 12

Procedure di cooperazione amministrativa

L'IMI è basato su procedure di cooperazione amministrativa definite e aggiornate a tale scopo dalla Commissione, in stretta collaborazione con gli Stati membri.

Capo III

TRATTAMENTO E SICUREZZA DEI DATI

Articolo 13

Conservazione dei dati personali

1. I dati personali trattati nell'ambito dell'IMI vengono bloccati al massimo diciotto mesi dopo la chiusura formale di una procedura di cooperazione amministrativa, salvo che un'autorità competente ne richieda espressamente il blocco prima di tale termine, a seconda dei casi.
2. Qualora una procedura di cooperazione amministrativa nell'ambito dell'IMI preveda la costituzione di un repertorio di informazioni per futuro riferimento da parte dei partecipanti all'IMI, i dati personali inclusi nel repertorio possono essere trattati per tutto il tempo necessario a tale scopo con il consenso dell'interessato o se necessario per ottemperare a un atto dell'Unione europea.
3. I dati personali bloccati ai sensi del presente articolo possono essere trattati, ma non memorizzati, soltanto a fini di prova di uno scambio di informazioni mediante l'IMI o con il consenso dell'interessato.
4. I dati bloccati vengono automaticamente cancellati dopo cinque anni dalla chiusura della procedura di cooperazione amministrativa.

5. La Commissione garantisce con mezzi tecnici il blocco e la cancellazione di dati personali e il loro recupero conformemente al paragrafo 3.

Articolo 14

Conservazione dei dati personali degli utenti dell'IMI

1. In deroga all'articolo 13, i paragrafi 2 e 3 si applicano alla conservazione dei dati personali degli utenti dell'IMI.
2. I dati personali relativi agli utenti dell'IMI vengono memorizzati nell'IMI per tutto il tempo in cui gli utenti dell'IMI continuano a essere tali e possono essere trattati per fini compatibili con gli obiettivi del presente regolamento.

I dati personali includono il nome completo e tutti i mezzi di contatto elettronici e di altro tipo necessari ai fini del presente regolamento.

3. Quando una persona fisica cessa di essere un utente dell'IMI, i dati personali che la riguardano vengono bloccati con mezzi tecnici per un periodo di cinque anni e possono essere trattati, ma non memorizzati, soltanto a fini di prova di uno scambio di informazioni mediante l'IMI e vengono cancellati al termine del periodo di cinque anni.

Articolo 15

Trattamento riguardante categorie particolari di dati

1. Il trattamento riguardante categorie particolari di dati di cui all'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 95/46/CE e all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 45/2001 mediante l'IMI è consentito soltanto sulla base di un motivo specifico di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva e all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento e con garanzie adeguate per tutelare i diritti dei soggetti di cui vengono trattati i dati personali.
2. L'IMI può essere utilizzato per il trattamento di dati relativi alle infrazioni, alle condanne penali o alle misure di sicurezza di cui all'articolo 8, paragrafo 5, della direttiva 95/46/CE e all'articolo 10, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 45/2001, comprese le informazioni relative a sanzioni disciplinari, amministrative o penali o altre informazioni necessarie per stabilire l'onorabilità di una persona fisica o giuridica, qualora il trattamento di tali dati sia previsto da un atto dell'Unione europea che costituisce la base per il trattamento o avvenga con il consenso esplicito dell'interessato, a condizione che esistano adeguate garanzie specifiche.

Articolo 16

Sicurezza

1. Il trattamento dei dati personali ai sensi del presente regolamento è conforme alle norme in materia di sicurezza dei dati adottate dalla Commissione in applicazione dell'articolo 22 del regolamento (CE) n. 45/2001.

2. La Commissione istituisce le misure necessarie per garantire la sicurezza dei dati personali trattati nell'ambito dell'IMI, fra cui un adeguato controllo dell'accesso ai dati e un piano di sicurezza che viene tenuto aggiornato.
3. La Commissione garantisce che, in caso di problemi di sicurezza, sia possibile verificare quali dati personali sono stati trattati nell'ambito dell'IMI, quando, da chi e per quale scopo.

Capo IV

DIRITTI DEGLI INTERESSATI E CONTROLLO

Articolo 17

Informazione degli interessati e trasparenza

1. I partecipanti all'IMI garantiscono che gli interessati siano informati riguardo al trattamento dei loro dati personali nell'ambito dell'IMI e che abbiano accesso a un'avvertenza sulla tutela della sfera privata che spieghi i loro diritti e il modo di esercitarli, ai sensi dell'articolo 10 o 11 della direttiva 1995/46/CE e della normativa nazionale che risulti conforme a tale direttiva.
2. La Commissione pubblica quanto segue:
 - (a) un'avvertenza sulla tutela della sfera privata per quanto riguarda l'IMI conformemente agli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 45/2001, in una forma chiara e comprensibile;
 - (b) informazioni sugli aspetti inerenti alla protezione dei dati delle procedure di cooperazione amministrativa nell'ambito dell'IMI di cui all'articolo 12;
 - (c) informazioni su deroghe o limitazioni ai diritti degli interessati di cui all'articolo 19.

Articolo 18

Diritto di accesso, rettifica e cancellazione

1. I partecipanti all'IMI garantiscono che gli interessati possano esercitare effettivamente il diritto di accesso ai dati che li riguardano, il diritto di rettifica dei dati errati o incompleti e di cancellazione dei dati trattati illegalmente, in conformità della normativa nazionale. La rettifica e la cancellazione vengono effettuate entro 60 giorni dal partecipante all'IMI competente.
2. I dati personali bloccati ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1 non vengono rettificati o cancellati salvo che possa essere chiaramente dimostrato che la rettifica o la cancellazione è necessaria per tutelare i diritti degli interessati e non ne mette in discussione il valore come prova di uno scambio di informazioni mediante l'IMI.
3. Qualora il soggetto contesti l'esattezza o la legittimità dei dati bloccati ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, vengono registrati questo fatto e le informazioni esatte rettificate.

Articolo 19

Deroghe e limitazioni

Qualora gli Stati membri prevedano nella normativa nazionale deroghe o limitazioni riguardo ai diritti degli interessati illustrati nel presente capo conformemente all'articolo 13 della direttiva 95/46/CE, ne devono informare la Commissione.

Articolo 20

Controllo

1. L'autorità o le autorità nazionali di controllo designate in ogni Stato membro e dotate dei poteri di cui all'articolo 28 della direttiva 95/46/CE ("l'autorità nazionale di controllo") verificano la legittimità del trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti nel loro territorio e in particolare garantiscono il rispetto dei diritti degli interessati illustrati nel presente capo.
2. Il garante europeo della protezione dei dati assicura che le attività di trattamento dei dati personali della Commissione nella sua veste di partecipante all'IMI si svolgano nel rispetto del presente regolamento. Ne consegue che si applicano le funzioni e le competenze di cui agli articoli 46 e 47 del regolamento (CE) n. 45/2001.
3. Le autorità nazionali di controllo e il garante europeo della protezione dei dati, ciascuno agendo nell'ambito delle proprie competenze, assicurano il coordinamento del controllo del sistema IMI e del suo uso da parte delle autorità competenti degli Stati membri. Il garante europeo della protezione dei dati può invitare le autorità nazionali di controllo a riunirsi a tale scopo nei casi in cui sia necessario. I costi delle riunioni sono a carico del garante europeo della protezione dei dati. Se necessario, possono essere definiti congiuntamente altri metodi di lavoro a tale scopo, comprese norme procedurali. Una relazione congiunta delle attività viene inviata al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione almeno ogni tre anni.

Capo V

AMBITO GEOGRAFICO DELL'IMI

Articolo 21

Uso nazionale dell'IMI

1. Uno Stato membro può utilizzare l'IMI ai fini della cooperazione amministrativa tra autorità competenti nel suo territorio in conformità della normativa nazionale a condizione che:
 - (a) non sia necessario apportare modifiche sostanziali alle procedure di cooperazione amministrativa esistenti;
 - (b) sia stata trasmessa una notifica dell'uso previsto dell'IMI all'autorità nazionale di controllo;
 - (c) non vi siano ripercussioni sostanziali sull'efficace funzionamento dell'IMI.

2. Qualora l'uso nazionale dell'IMI possa avere considerevoli ripercussioni sull'efficace funzionamento dell'IMI, lo Stato membro notifica tale uso alla Commissione richiedendone l'approvazione preventiva. Laddove necessario, tra gli Stati membri e la Commissione viene concluso un accordo che stabilisca, tra gli altri, le disposizioni tecniche, finanziarie e organizzative, anche per quanto riguarda le responsabilità dei partecipanti all'IMI.

Articolo 22

Scambio di informazioni con paesi terzi

1. I dati personali possono essere scambiati nell'ambito dell'IMI ai sensi del presente regolamento tra i partecipanti all'IMI nell'Unione europea e in un paese terzo soltanto se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
 - (a) i dati sono trattati in base a una delle disposizioni di cui all'allegato I e a una disposizione legislativa equivalente del paese terzo;
 - (b) i dati sono scambiati o resi disponibili conformemente a un accordo internazionale che preveda l'applicazione di una delle disposizioni di cui all'allegato I da parte del paese terzo;
 - (c) la Commissione ha adottato una decisione da cui risulta che il paese terzo in questione garantisce un'adeguata protezione dei dati personali ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 6, della direttiva 95/46/CE, o si applica la disposizione dell'articolo 26 della direttiva 95/46/CE, che comprende adeguate garanzie che i dati trattati nell'ambito dell'IMI vengano usati unicamente per il fine per il quale sono stati inizialmente scambiati.
2. Qualora la Commissione sia un partecipante all'IMI, si applicano l'articolo 9, paragrafo 1 e l'articolo 9, paragrafo 7 del regolamento (CE) n. 45/2001 a qualsiasi scambio di dati personali trattati nell'ambito dell'IMI con partecipanti all'IMI di un paese terzo.
3. La Commissione pubblica nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* un elenco aggiornato dei paesi terzi interessati dagli scambi di informazioni ai sensi del presente articolo.

Capo VI

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 23

Esercizio della delega

1. Il potere di adottare gli atti delegati di cui all'articolo 4 è conferito alla Commissione per un periodo di tempo determinato.
2. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione lo notifica simultaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio.

3. Il potere conferito alla Commissione di adottare atti delegati è soggetto alle condizioni stabilite dagli articoli 24 e 25.

Articolo 24

Revoca della delega

1. La delega dei poteri di cui all'articolo 3 può essere revocata dal Parlamento europeo o dal Consiglio.
2. L'istituzione che ha avviato una procedura interna per decidere se revocare la delega dei poteri informa l'altro legislatore e la Commissione almeno un mese prima che la decisione definitiva sia adottata, indicando i poteri delegati che potrebbero essere oggetto di revoca e le relative motivazioni.
3. La decisione di revoca pone fine alla delega dei poteri specificati nella decisione stessa. Essa ha effetto immediatamente o a una data successive ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore. Viene pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 25

Obiezioni agli atti delegati

1. Il Parlamento europeo e il Consiglio possono sollevare obiezioni a un atto delegato entro due mesi a decorrere dalla data di notifica. Su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio, detto termine è prorogato di un mese.
2. Se allo scadere del termine di cui al paragrafo 1 né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni all'atto delegato o se, prima di tale data, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno entrambi informato la Commissione della propria decisione di non muovere obiezioni riguardo all'atto delegato, esso entra in vigore alla data indicata nelle sue disposizioni.
3. Se il Parlamento europeo o il Consiglio sollevano obiezioni riguardo all'atto delegato adottato, esso non entra in vigore. L'istituzione che muove obiezioni all'atto delegato ne illustra le ragioni.

Articolo 26

Monitoraggio e relazioni da presentare

1. La Commissione riferisce ogni anno al Parlamento europeo e al Consiglio in merito al funzionamento dell'IMI.
2. Ogni tre anni, la Commissione riferisce al garante europeo della protezione dei dati in merito agli aspetti relativi alla protezione dei dati personali nell'ambito dell'IMI, anche per quanto riguarda la sicurezza dei dati.
3. Ai fini della redazione delle relazioni di cui ai paragrafi 1 e 2, gli Stati membri forniscono alla Commissione, su richiesta, le informazioni relative all'applicazione

del presente regolamento, compresa l'applicazione concreta delle disposizioni sulla protezione dei dati stabilite dal presente regolamento.

Articolo 27

Costi

1. I costi connessi allo sviluppo, alla gestione e alla manutenzione dell'IMI sono a carico del bilancio generale dell'Unione europea, fatte salve le disposizioni dell'articolo 21, paragrafo 2.
2. Salvo disposizione contraria di un atto dell'Unione europea, i costi per le operazioni nell'ambito dell'IMI a livello di Stati membri, compresi quelli per le risorse umane necessarie per le attività di formazione, promozione e assistenza tecnica (helpdesk), nonché per la gestione del sistema a livello nazionale, sono a carico di ciascuno Stato membro.

Articolo 28

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il [...] giorno successivo a quello di pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Fatto a [...],

Per il Parlamento europeo
Il presidente

Per il Consiglio
Il presidente

Allegato I di cui all'articolo 3 che riporta le disposizioni relative alla cooperazione amministrativa di atti dell'Unione europea applicate mediante l'IMI

1. Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno: capo VI.
2. Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali: articoli 8, 50, 51 e 56.
3. Direttiva 2011/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011 concernente l'applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera: articolo 10²⁴.

²⁴ GUL 88 del 4.4.2011, pag. 45.

Allegato II di cui all'articolo 4 sui possibili settori in cui le disposizioni sulla cooperazione amministrativa possono essere applicate mediante l'IMI

I. Mercato interno e libera circolazione delle merci

- (1) Raccomandazione della Commissione del 7 dicembre 2001 relativa ai principi per l'utilizzo di "SOLVIT" - la rete per la soluzione dei problemi nel mercato interno: capi I e II²⁵.

II. Libertà di stabilimento e di prestazione dei servizi

- (1) Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno: articolo 15, paragrafo 7 e articolo 39, paragrafo 5.
- (2) Direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 1996 relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi: articolo 4²⁶.
- (3) Direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2000 relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno ("Direttiva sul commercio elettronico"): articolo 3²⁷.

[4. *Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica le direttive 89/666/CEE, 2005/56/CE e 2009/101/CE in materia di interconnessione dei registri centrali, commerciali e delle imprese (COD/2011/0038)].*

III. Libera circolazione delle persone

- (1) Direttiva 2011/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011 concernente l'applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera: articolo 6

IV. Libertà dei capitali e dei pagamenti

[1. *Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO sul trasporto transfrontaliero professionale su strada del contante in euro tra gli Stati membri dell'area dell'euro (COD/2010/0204)]*

²⁵ GU L 331 del 15.12.2001, pag. 79.

²⁶ GU L 018 del 21.1.1997, pag. 1.

²⁷ GU L 178 del 17.7.2000, pag. 1.

SCHEMA FINANZIARIA LEGISLATIVA PER PROPOSTE

[che accompagna ogni proposta o iniziativa presentata all'autorità legislativa
(articolo 28 del regolamento finanziario e articolo 22 delle modalità di esecuzione)]

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

- 1.1. Denominazione della proposta/iniziativa
- 1.2. Settori interessati nella struttura ABM/ABB
- 1.3. Natura della proposta/iniziativa
- 1.4. Obiettivi
- 1.5. Motivazione della proposta/iniziativa
- 1.6. Durata dell'azione e incidenza finanziaria
- 1.7. Modalità di gestione previste

2. MISURE DI GESTIONE

- 2.1. Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni da presentare
- 2.2. Sistema di gestione e di controllo
- 2.3. Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

3. INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

- 3.1. Rubriche del quadro finanziario pluriennale e linee di bilancio di spesa interessate
- 3.2. Incidenza prevista sulle spese
 - 3.2.1. *Sintesi dell'incidenza prevista sulle spese*
 - 3.2.2. *Incidenza prevista sugli stanziamenti operativi*
 - 3.2.3. *Incidenza prevista sugli stanziamenti di natura amministrativa*
 - 3.2.4. *Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale*
 - 3.2.5. *Partecipazione di terzi al finanziamento*
- 3.3. Incidenza prevista sulle entrate

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA PER PROPOSTE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

1.1. Denominazione della proposta/iniziativa

Regolamento (CE) n. xxx del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno (“il regolamento sull’IMI”)

1.2. Settori interessati nella struttura ABM/ABB²⁸

Mercato interno – Servizi

1.3. Natura della proposta/iniziativa

La proposta/iniziativa riguarda l’estensione di un’azione esistente

1.4. Obiettivi

1.4.1. Obiettivi strategici pluriennali della Commissione oggetto della proposta/iniziativa

Nella sua comunicazione “Europa 2020: una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva” (COM(2010) 2020), per eliminare le strozzature esistenti nel mercato unico la Commissione propone, tra gli altri, di “rafforzare le strutture affinché le misure del mercato unico, tra cui [...] la direttiva sui servizi [...], siano attuate in modo tempestivo e corretto, garantirne un’applicazione efficace e risolvere rapidamente gli eventuali problemi”.

Il sistema di informazione del mercato interno (“IMI”) è uno strumento di comunicazione online messo a punto dalla Commissione europea e offerto come servizio gratuito agli Stati membri dal 2008. Attualmente viene utilizzato per lo scambio di informazioni ai sensi della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali²⁹ (“la direttiva sulle qualifiche professionali”) e della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno³⁰ (“la direttiva sui servizi”).

L’IMI permette alle autorità nazionali, regionali e locali di comunicare rapidamente e facilmente con le corrispondenti autorità di un altro paese, secondo metodi di lavoro uniformi concordati da tutti gli Stati membri. L’IMI aiuta gli utenti a (i) trovare l’autorità giusta da contattare, (ii) comunicare con essa servendosi di un repertorio di domande e risposte pretradotte e (iii) seguire l’iter della richiesta di informazioni grazie a un meccanismo di tracciabilità. Per esempio, un’autorità irlandese che ha bisogno di informazioni da un’autorità ungherese può scegliere una domanda in lingua inglese. L’autorità ungherese legge la

²⁸ ABM: Activity-Based Management – ABB: Activity-Based Budgeting.

²⁹ GU L 255 del 30.9.2005, pag. 22.

³⁰ GU L 376 del 27.12.2006, pag. 36.

domanda in ungherese e può scegliere tra le diverse risposte possibili sempre in ungherese; l'autorità irlandese riceverà la risposta in inglese.

Secondo la comunicazione della Commissione “Verso un atto per il mercato unico”, l'estensione dell'IMI ad altri settori “con l'obiettivo di creare una vera rete elettronica ‘faccia a faccia’ delle amministrazioni europee” è uno degli strumenti per promuovere una migliore governance del mercato unico³¹. La comunicazione della Commissione “L'Atto per il mercato unico” ha sottolineato l'importanza dell'IMI per il rafforzamento della cooperazione tra le parti interessate, anche a livello locale, contribuendo al miglioramento della governance del mercato unico³².

1.4.2. *Obiettivi specifici e attività ABM/ABB interessate*

Obiettivo specifico n. 12: sviluppare pienamente il potenziale del sistema di informazione del mercato interno (IMI) per contribuire al miglioramento dell'applicazione della normativa in materia di mercato unico.

L'utilizzo dell'IMI è obbligatorio in base alla direttiva sui servizi.

La Commissione ha stabilito piani per la futura estensione dell'IMI ad altri settori della normativa dell'Unione europea nella sua comunicazione “Migliorare la governance del mercato interno attraverso una più stretta cooperazione amministrativa. Una strategia per estendere e sviluppare il sistema di informazione del mercato interno” (COM(2011) 75 definitivo) (“comunicazione su una strategia per l'IMI”).

Gli obiettivi della presente proposta sono:

- stabilire un solido quadro giuridico per l'IMI e una serie di norme comuni per garantirne l'efficace funzionamento;
- fornire un quadro completo per la protezione dei dati fissando le norme per la protezione dei dati personali applicabili all'IMI in un unico strumento giuridico orizzontale;
- favorire la possibile estensione futura dell'IMI a nuovi settori della normativa europea;
- chiarire i ruoli delle varie parti coinvolte nel sistema IMI.

Per conseguire questi obiettivi, saranno portate avanti le seguenti attività:

1. manutenzione, ossia prevenzione e correzione degli errori, miglioramenti di lieve entità delle funzioni esistenti, garanzia della continuità operativa del sistema;
2. hosting dell'infrastruttura del sistema;

³¹ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni “Verso un atto per il mercato unico. Per un'economia sociale di mercato altamente competitiva: 50 proposte per lavorare, intraprendere e commerciare insieme in modo più adeguato”, COM(2010) 608 definitivo, proposta n. 45 a pagina 31.

³² Cfr. nota n. 6 a piè di pagina.

3. sviluppo, ossia attuazione di nuovi requisiti del sistema;
4. attività di comunicazione e di sensibilizzazione, comprese conferenze, corsi di formazione e preparazione di materiale promozionale e formativo.

Attività ABM/ABB interessate

12/03 4: mercato interno per i servizi

Con l'estensione del sistema ad altri settori della normativa dell'Unione europea, possono essere interessate altre attività ABM/ABB.

1.4.3. Risultati ed effetti previsti

Precisare gli effetti che la proposta/iniziativa dovrebbe avere sui beneficiari/gruppi destinatari.

1. Un elevato livello di certezza giuridica riguardo al trattamento dei dati personali di cittadini dell'Unione europea mediante l'IMI e pertanto l'eliminazione degli ostacoli giuridici all'estensione dell'IMI a nuovi settori della normativa dell'Unione europea.
2. Un quadro flessibile per la futura possibile estensione dell'IMI a nuovi settori della normativa dell'Unione europea.
3. Chiarimento dei rispettivi ruoli e obblighi della Commissione, degli Stati membri, delle autorità nazionali e del garante europeo della protezione dei dati riguardo agli scambi di informazioni mediante l'IMI.
4. Contenimento dei costi grazie al riutilizzo in nuovi settori di uno strumento informatico già esistente anziché istituire nuovi strumenti che rispondono a una sola finalità.
5. Garanzia della futura sostenibilità del finanziamento dell'IMI, tenuto conto dell'obbligatorietà del suo uso in base alla direttiva sui servizi e della sua possibile estensione in futuro, in linea con la comunicazione su una strategia per l'IMI.

1.4.4. Indicatori dei risultati e degli effetti

Precisare gli indicatori che permettono di seguire la realizzazione della proposta/iniziativa.

La proposta contribuirà a garantire un'applicazione più efficace della normativa dell'Unione europea in settori per i quali si utilizza l'IMI e consentirà di contenere i costi di sviluppo e di manutenzione dei sistemi informatici.

I suoi effetti diretti possono essere misurati con i seguenti indicatori:

- il numero di settori legislativi rientranti nell'ambito dell'IMI (aumento rispetto ai due settori esistenti nel 2011);
- il numero di scambi di informazioni che si svolgono ogni anno attraverso l'IMI;

- il numero di autorità competenti che utilizzano attivamente il sistema, ossia che non sono semplicemente registrate come utenti;
- contenimento previsto dei costi per i nuovi settori aggiunti.

1.5. Motivazione della proposta/iniziativa

1.5.1. Necessità da coprire nel breve e lungo termine

La proposta garantirà un elevato livello di certezza giuridica riguardo al trattamento dei dati personali nell'ambito dell'IMI, in linea con le indicazioni del garante europeo della protezione dei dati. Nel lungo termine, favorirà la possibile estensione futura dell'IMI a nuovi settori della normativa dell'Unione europea fornendo un quadro flessibile per tale estensione.

1.5.2. Valore aggiunto dell'intervento dell'Unione europea

Tenuto conto del carattere dell'IMI quale strumento di comunicazione centralizzato messo a punto e gestito dalla Commissione, è necessario stabilire una serie di norme comuni applicabili al sistema e attuarle in maniera centralizzata. La Commissione offre l'IMI come servizio gratuito agli Stati membri, fornendo servizi di manutenzione e sviluppo, un helpdesk e la collocazione dell'infrastruttura del sistema. Questi compiti non potrebbero essere svolti in maniera decentrata.

L'IMI consente di superare gli ostacoli alla cooperazione transfrontaliera, come le barriere linguistiche, culture amministrative e lavorative diverse e la mancanza di procedure consolidate per lo scambio di informazioni. Poiché gli Stati membri sono stati coinvolti nella progettazione del sistema, l'IMI offre metodi di lavoro uniformi concordati da tutti gli Stati membri.

1.5.3. Principali insegnamenti tratti da esperienze simili

L'IMI è stato avviato nel 2008. Attualmente nel sistema sono registrati più di 5 700 autorità competenti e 11 000 utenti. Nel 2010 si sono svolti circa 2 000 scambi di informazioni.

Da un punto di vista giuridico, l'IMI funziona sulla base di una decisione della Commissione, una decisione di "comitatologia" e una raccomandazione della Commissione³³. La mancanza di uno strumento giuridico unico adottato dal Parlamento europeo e dal Consiglio è stata considerata un ostacolo all'estensione del sistema.

I costi iniziali di sviluppo dell'IMI sono stati finanziati dal programma IDABC (erogazione interoperabile di servizi paneuropei di "eGovernment" alle pubbliche amministrazioni, alle

³³ Decisione 2008/49/CE della Commissione, del 12 dicembre 2007, relativa alla protezione dei dati personali nell'ambito del sistema di informazione del mercato interno (IMI) (GU L 13 del 16.1.2008, pag. 18), decisione 2009/739/CE della Commissione, del 2 ottobre 2009, che stabilisce le modalità pratiche per lo scambio di informazioni per via elettronica tra gli Stati membri ai sensi del capo VI della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi nel mercato interno (GU L 263 del 7.10.2009, pag. 32), raccomandazione della Commissione, del 26 marzo 2009, relativa a orientamenti sulla protezione dei dati nell'ambito del sistema di informazione del mercato interno (IMI) (GU L 100 del 18.4.2009, pag. 12).

imprese e ai cittadini) fino alla scadenza di quest'ultimo nel 2009. Fino a luglio 2010 la DG MARKT si è fatta carico dei costi di manutenzione, sostegno di secondo livello, amministrazione del sistema, collocazione, formazione, comunicazione e sensibilizzazione. A luglio 2010 si è convenuto che il funzionamento e il miglioramento dell'applicazione sarebbero stati finanziati, per il 2010, nel quadro del programma ISA 2010-2015 (soluzioni di interoperabilità per le pubbliche amministrazioni europee)³⁴. Si prevede che il programma ISA continuerà a finanziare l'IMI fino al 2012. La DG MARKT continua a farsi carico dei costi di collocazione, formazione, comunicazione e sensibilizzazione.

Poiché l'utilizzo del sistema è obbligatorio ai sensi della direttiva sui servizi e tenuto conto dei piani per la futura estensione dell'IMI a nuovi settori del diritto dell'Unione europea, dovranno essere chiariti gli aspetti finanziari e dovrà essere garantito un finanziamento stabile e sostenibile per il periodo successivo al 2012.

1.5.4. *Compatibilità ed eventuale sinergia con altri strumenti pertinenti*

La comunicazione della Commissione "Migliorare la governance del mercato interno attraverso una più stretta cooperazione amministrativa. Una strategia per estendere e sviluppare il sistema di informazione del mercato interno ("IMI")" (COM(2011) 75 definitivo) stabilisce piani per la futura estensione dell'IMI ad altri settori della normativa dell'Unione europea.

La comunicazione della Commissione "L'Atto unico per il mercato" ha sottolineato l'importanza dell'IMI per il rafforzamento della cooperazione tra le parti interessate, anche a livello locale, contribuendo al miglioramento della governance del mercato unico³⁵.

1.6. **Durata dell'azione e incidenza finanziaria**

Proposta/iniziativa di **durata limitata**

La proposta dovrebbe entrare in vigore nel 2013.

1.7. **Modalità di gestione previste**³⁶

Gestione centralizzata diretta da parte della Commissione

³⁴ Decisione n. 922/2009/CE, GU L 260 del 3.10.2009, pag. 20.

³⁵ Cfr. nota n. 6 a piè di pagina.

³⁶ Informazioni sulle modalità di gestione e sui riferimenti al regolamento finanziario sono reperibili sul sito Internet http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_en.html.

2. MISURE DI GESTIONE

2.1. Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni da presentare

Precisare frequenza e condizioni.

La Commissione presenterà una relazione annuale sullo sviluppo e le prestazioni dell'IMI. Inoltre, sarà periodicamente trasmessa al garante europeo della protezione dei dati una relazione sulle questioni legate alla protezione dei dati nell'ambito dell'IMI, compresa quella della sicurezza.

2.2. Sistema di gestione e di controllo

2.2.1. Rischi individuati

La Commissione è il “proprietario del sistema” IMI ed è responsabile del suo funzionamento quotidiano, della manutenzione e dello sviluppo. Lo sviluppo e la collocazione del sistema sono affidati a un fornitore interno, in particolare una DG della Commissione (DIGIT), il che garantisce un elevato livello di continuità delle attività.

Con l'estensione dell'IMI a nuovi settori legislativi, la governance può diventare più complessa tenuto conto dell'aumento del gruppo di parti interessate e della necessità di conciliare varie richieste. Tale processo va gestito con estrema attenzione.

2.2.2. Modalità di controllo previste

La manutenzione e lo sviluppo dell'IMI sono disciplinati da un memorandum d'intesa tra la DG MARKT e la DG DIGIT che stabilisce le norme, le procedure, le rispettive responsabilità e gli obblighi del proprietario del sistema (DG MARKT) e del fornitore del sistema (DG DIGIT). Riunioni periodiche e strumenti di comunicazione facilitano uno stretto controllo delle attività di manutenzione e di sviluppo del sistema.

Il comitato direttivo dell'IMI, che comprende rappresentanti di tutte le parti interessate al progetto IMI (proprietario del sistema, fornitore del sistema, comitato consultivo per il mercato interno e utenti dell'IMI) ha il compito, tra gli altri, di garantire una sorveglianza e un controllo di alto livello. Il gruppo di lavoro IMI del comitato consultivo per il mercato interno è stato costituito come sottogruppo del comitato allo scopo di fornire alla Commissione consulenza sugli aspetti trasversali riguardanti lo sviluppo del sistema IMI.

Inoltre, ai sensi dell'articolo 19 della proposta, il garante europeo della protezione dei dati assicura che il trattamento dei dati personali nell'ambito dell'IMI da parte della Commissione si svolga conformemente alle norme applicabili. Le autorità nazionali per la protezione dei dati controlleranno il trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a livello di Stati membri.

2.3. Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

Precisare le misure di prevenzione e protezione esistenti e previste.

Ai fini della lotta contro la frode, la corruzione e altre attività illegali, le disposizioni normalmente applicabili alle attività della Commissione, fra cui il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio per la lotta antifrode (OLAF), si applicano nel contesto dell'IMI senza alcuna limitazione.

3. INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

3.1. Rubriche del quadro finanziario pluriennale e linee di bilancio di spesa interessate

- Linee di bilancio di spesa esistenti

Rubrica del quadro finanziario pluriennale	Linea di bilancio	Tipo di spesa	Contributo			
	Numero [Descrizione.....]	SD/SND ⁽³⁷⁾	di paesi EFTA ³⁸	di paesi candidati ³⁹	di paesi terzi	ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera a bis), del regolamento finanziario
1A	12.02.01 Attuazione e sviluppo del mercato interno	SD	SÌ	NO	NO	NO
1A	12.01.04 Attuazione e sviluppo del mercato interno – Spese di gestione amministrativa	SND	SÌ	NO	NO	NO
1A	26.03.01.01 Soluzioni di interoperabilità per le pubbliche amministrazioni europee (ISA)	SD	SÌ	SÌ	NO	NO

³⁷ SD = Stanziamenti dissociati / SND = Stanziamenti non dissociati.

³⁸ EFTA: Associazione europea di libero scambio.

³⁹ Paesi candidati e, se del caso, potenziali paesi candidati dei Balcani occidentali.

3.2. Incidenza prevista sulle spese

3.2.1. Sintesi dell'incidenza prevista sulle spese

milioni di EUR (al terzo decimale)

Rubrica del quadro finanziario pluriennale:	1B	Attuazione e sviluppo del mercato interno
----------------------------------------------------	----	-------------------------------------------

DG: MARKT			Anno 2013							TOTALE
• Stanziamenti operativi										
12.02.01	Impegni	(1)	1,440							1,440
	Pagamenti	(2)	1,440							1,440
TOTALE stanziamenti per la DG MARKT										
	Impegni	=1+1a +3	1,440							1,440
	Pagamenti	=2+2a +3	1,440							1,440

La presente proposta dovrebbe entrare in vigore nel 2013 e non ha un'incidenza sul bilancio superiore a quella già prevista per gli anni futuri nella programmazione ufficiale della Commissione. Inoltre, la proposta lascia impregiudicate le decisioni relative al quadro finanziario pluriennale per il periodo successivo al 2013.

Nel 2010 il finanziamento dell'IMI è stato garantito dalle seguenti fonti: programma ISA (500 000 EUR – linea di bilancio 26.03.01.01) e linee di bilancio relative al mercato interno (925 000 EUR). Per il periodo 2011-2012 il finanziamento previsto dell'ISA sarà pari a circa 1 150 000 EUR all'anno. Tuttavia, il finanziamento fornito dal programma ISA è subordinato alla revisione annuale delle priorità del programma generale e al bilancio disponibile. Si prevede che il programma ISA continuerà a finanziare l'IMI fino al 2012.

Per garantire che l'IMI possa continuare a essere offerto agli Stati membri in maniera permanente, e per consentire una gestione più efficace e un controllo più adeguato del bilancio, la Commissione esaminerà la possibilità di riunire tutti i costi in un'unica linea di bilancio gestita dalla DG MARKT (12.02.01 Attuazione e sviluppo del mercato interno). In questo modo si otterrebbe un aumento netto di questa linea di bilancio nel 2013 riassegnando le risorse di altre linee di bilancio.

In ogni caso, si prevede che il costo totale dell'IMI inizierà a diminuire a partire dal 2012, grazie alla prevista riduzione delle esigenze di sviluppo di nuove funzionalità, che entro tale data dovrebbero in generale essere disponibili.

• TOTALE stanziamenti operativi	Impegni	(4)	1,440							1,440
	Pagamenti	(5)	1,440							1,440
• TOTALE stanziamenti di natura amministrativa finanziati dal bilancio di programmi specifici		(6)								
TOTALE stanziamenti per la RUBRICA 1A del quadro finanziario pluriennale	Impegni	=4+ 6	1,440							1,440
	Pagamenti	=5+ 6	1,440							1,440
	Pagamenti	=5+ 6								

Rubrica del quadro finanziario pluriennale:	5	“Spese amministrative”						
----------------------------------------------------	----------	-------------------------------	--	--	--	--	--	--

milioni di EUR (al terzo decimale)

		Anno 2013							TOTALE
DG: MARKT									
• Risorse umane									
• Altre spese amministrative									
TOTALE DG MARKT	Stanzamenti								

TOTALE stanziamenti per la RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale	(Totale impegni = Totale pagamenti)								
--------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

milioni di EUR (al terzo decimale)

		Anno 2013 ⁴⁰							TOTALE
TOTALE stanziamenti per le RUBRICHE da 1 a 5 del quadro finanziario pluriennale	Impegni								1,440
	Pagamenti								

⁴⁰ L'anno N è l'anno di inizio dell'attuazione della proposta/iniziativa.

3.2.2. Incidenza prevista sugli stanziamenti operativi

- La proposta/iniziativa comporta l'utilizzazione di stanziamenti operativi, come spiegato di seguito:

Stanziamenti di impegno in milioni di EUR (al terzo decimale)

Indicare obiettivi e risultati											Anno 2013								TOTALE
	RISULTATI																		
↓	Tipo di risultato ⁴¹	Costo medio del risultato	Numero di risultati	Costo													Numero totale di risultati	Costo totale	
OBIETTIVO SPECIFICO n. 1⁴²...																			
	- Manutenzione	0,4		0,4														0,4	
	- Hosting	0,24		0,24														0,24	
	- Sviluppo	0,3		0,6														0,6	
	- Comunicazione e sensibilizzazione	0,2		0,2														0,2	
Subtotale per l'obiettivo specifico n. 1				1,440														1,440	
OBIETTIVO SPECIFICO n. 2																			
	- Risultato																		
Subtotale per l'obiettivo specifico n. 2																			
COSTO TOTALE				1,440														1,440	

⁴¹ I risultati si riferiscono ai prodotti e ai servizi che saranno forniti (ad esempio, numero di scambi di studenti finanziati, numero di chilometri di strade costruiti e così via).
⁴² Quale descritto nella sezione 1.4.2. "Obiettivi specifici...".

3.2.3. *Incidenza prevista sugli stanziamenti di natura amministrativa*

3.2.3.1. Sintesi

- La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzazione di stanziamenti amministrativi
- La proposta/iniziativa comporta l'utilizzazione di stanziamenti amministrativi, come spiegato di seguito:

3.2.3.2. Fabbisogno previsto di risorse umane

- La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzazione di risorse umane
- La proposta/iniziativa comporta l'utilizzazione di risorse umane, come spiegato di seguito:
Compatibilità con l'attuale quadro finanziario pluriennale
- La proposta/iniziativa è compatibile con il vigente quadro finanziario pluriennale

3.2.4. *Partecipazione di terzi al finanziamento*

- La proposta/iniziativa non prevede il cofinanziamento da parte di terzi

3.3. **Incidenza prevista sulle entrate**

- La proposta/iniziativa non ha alcuna incidenza finanziaria sulle entrate